



AREA SUPPORTO ALLA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Brevetti e gestione della Proprietà Intellettuale

Ing. Beatrice Calabrese

Dott.ssa Paola Ciaccia

Settore Brevetti e Trasferimento Tecnologico

24.09.2020

Proprietà Intellettuale: forme di tutela

- **INVENZIONE (Brevetto)**, ovvero una soluzione originale di un problema tecnico, adatta a essere realizzata ed applicata in campo industriale (20 anni);
- **MODELLO DI UTILITA'**, ovvero un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, a utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di pubblicazione o d'impiego (10 anni);
- **DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI INDUSTRIALI**, è possibile ottenere l'esclusività sulle caratteristiche ornamentali o estetiche di un nuovo prodotto avente carattere individuale attraverso la protezione dei disegni industriali (25 anni)
- **MARCHIO**, la protezione del marchio di fabbrica, che peraltro ha durata illimitata, assicura esclusività sui segni distintivi utilizzati per distinguere i prodotti e/o servizi di un'azienda da quelli delle altre aziende (rinnovabile indefinitamente);
- **DIRITTO D'AUTORE (COPYRIGHT)**: tutela un'opera dell'ingegno, impedendo a soggetti non autorizzati dall'autore di utilizzarla e sfruttarla, anche economicamente. L'opera è protetta nel momento in cui viene ad esistenza, senza necessità di depositi o registrazioni.

Brevetto: che cosa è?

Il **BREVETTO** è il documento con il quale un'autorità, a ciò preposta, riconosce all'inventore la facoltà di sfruttare in modo esclusivo, su un'area geografica e per un lasso temporale limitati, l'invenzione o il modello da lui realizzati.

E' un titolo che concede all'inventore e ai suoi aventi causa (o eredi) il diritto esclusivo di realizzare, disporre e fare oggetto di commercio dell'invenzione o modello.

«Il brevetto per Invenzione protegge
una idea quale soluzione di un problema tecnico»



....continua _ Brevetto: che cosa è?

- ❑ E' un documento tecnico legale;
- ❑ E' un bene intellettuale e come tale necessita di
 - ✓ azioni di tutela (diffida, provvedimenti cautelari, azioni legali)
 - ✓ attività di sfruttamento tramite cessione oppure licenza (esclusiva, semi-esclusiva, non esclusiva)
- **INVENTORE**: diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione-> **DIRITTO MORALE**
- **TITOLARE**: diritto al rilascio del brevetto -> **DIRITTO PATRIMONIALE**

L'essere inventore non identifica necessariamente essere il detentore dei diritti patrimoniali



Il Brevetto - i requisiti di brevettabilità

Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni:

❑ NUOVE

Non comprese nello stato della tecnica.
Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è reso accessibile al pubblico mediante descrizione scritta, orale, uso o ogni altro mezzo

❑ CHE IMPLICANO ATTIVITA' INVENTIVA (non ovvietà/originalità)

un'invenzione soddisfa tale requisito se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. A differenza della novità, l'attività inventiva è un requisito soggettivo ed interpretabile secondo il punto di vista degli esaminatori delle domande di brevetto

❑ ATTE AD AVERE APPLICABILITA' INDUSTRIALE

se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere d'industria, compresa quella agricola. L'uso diventa un requisito indispensabile per il brevetto biotecnologico: non è infatti possibile brevettare alcun tipo di materiale biologico se non legato a una specifica applicazione

* Riferimento di legge Art. 45 comma 1 C.P.I.

Cosa non può essere brevettato

Art. 45 comma 2 C.P.I.

L'art. 45 comma 2, 4 e 5 C.P.I. indica, in maniera negativa, cosa non può essere considerato, solamente in quanto tale come invenzione e dunque cosa non è suscettibile di tutela brevettuale:

- scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici;
- piani, principi e metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciale e programmi per elaboratore (software);
- presentazione di informazioni;
- metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- piante e animali diversi dai microrganismi e processi essenzialmente biologici per la produzione di piante o animali diversi dai processi non biologici e microbiologici.
- È altresì evidente che non possono essere oggetto di protezione da brevetto:
 - creazioni estetiche;
 - schemi, regole e metodi per compiere atti intellettuali;
 - scoperta di sostanze disponibili in natura;
 - invenzioni contrarie all'ordine pubblico, alla morale e alla salute pubblica.

Cosa può e non può essere brevettato

NON BREVETTABILE	BREVETTABILE
<u>Scoperta</u> ➤ Nuova sostanza trovata in natura; ➤ Nuova proprietà di un materiale noto; ➤ Nuovo meccanismo d'azione di un farmaco noto.	➤ Applicazione della sostanza naturale; ➤ Manufatto realizzato con quel materiale per un'applicazione specifica; ➤ Impiego del farmaco per una malattia che si sviluppa con quel meccanismo.
<u>Teoria Scientifica</u> ➤ Teoria della semiconduttività;	➤ Nuovo semiconduttore;
<u>Metodo Matematico</u> ➤ Matrice di semplificazione del calcolo;	➤ Calcolatore che impiega la matrice;
<u>Creazione Estetica</u> ➤ Disegno di un pneumatico.	➤ Disegno che permette maggiore aderenza sul bagnato.

Modello di utilità: che cosa è?

Il modello di utilità può essere considerato come una «piccola invenzione».
Richiede minore attività inventiva.

Si dice anche che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo mentre
si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente.

Riferimento di legge: ART. 82 C.P.I.

prevede che possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Per essere protetto con modello di utilità è necessario che il prodotto industriale sia nuovo ed originale (che abbia particolare efficacia o comodità).

Modello di utilità e Brevetto: differenze

È a volte molto difficile distinguere un modello di utilità da un brevetto

- Il modello di utilità richiede un salto inventivo più basso rispetto a quello richiesto da un brevetto;
- Le **tasse** per il deposito ed il mantenimento in vita di un modello di utilità sono generalmente **più basse** di quelle per i brevetti;
- La durata massima dei modelli di utilità è di **10 anni**;
- I modelli di utilità in alcuni Paesi possono essere limitati a determinati campi della tecnologia e possono essere disponibili solo per prodotti (e non per processi);

Tuttavia:

- E' consentito, a chi deposita una domanda di brevetto, depositare anche una contemporanea domanda di modello di utilità nel caso in cui la domanda di brevetto per invenzione non fosse accolta (si parla di deposito di **domande alternative**);
- E' prevista anche la possibilità di **conversione** della domanda di brevetto in domanda di modello di utilità e viceversa (Art. 76 C.P.I.) su sentenza del giudice.

Regolamenti brevettuali

Art. 64 C.P.I.

Invenzioni dei dipendenti

1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i **diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore** di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, **un equo premio** per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché' del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del **datore di lavoro**, quest'ultimo ha il **diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto**, nonché' per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione **entro tre mesi** dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

... continua - Regolamenti brevettuali

4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile.
5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice.
6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

...continua _ Regolamenti brevettuali

Art. 65 C.P.I.

Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.
2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di **ricerche finanziate**, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

...continua _ Regolamenti brevettuali



Perché depositare?

Le ragioni del ricercatore/ateneo

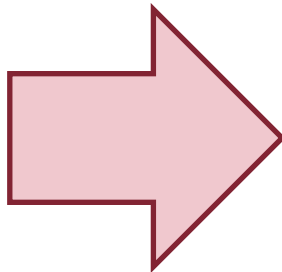
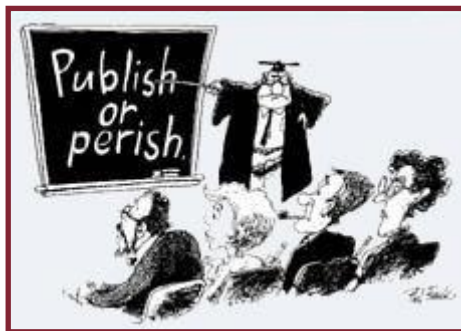
- per sbaglio.....?
- per far numero.....?
- per valutazioni di performance
- dell'Ateneo/ricercatore...?
- per concederlo ad altri a terzi? (spin off/start up)



Brevettare è un dovere, vuol dire creare valore!

- ➡ un brevetto concesso attesta l'assoluta originalità della propria ricerca
- ➡ un brevetto sfruttato dimostra solidamente l'utilità del proprio lavoro scientifico
- ➡ un brevetto sfruttato genera un circolo virtuoso di finanziamenti

La brevettazione come valorizzazione



Barriere culturali

Attenzione concreta al progresso sociale

Distanza dalle ricadute immediate

Orizzonte temporale lungo e incerto

Barriere organizzative

Carenza di competenze tecniche e manageriali

Pochi incentivi economici e sociali

Networking tra scienziati e practitioner

Brevetto VS Pubblicazione

BREVETTO

Abstract

Stato dell'arte: **enunciazione del problema tecnico alla luce delle conoscenze note**, contiene di solito la **bibliografia**

Descrizione dell'invenzione: enunciazione della **soluzione al problema tecnico** in termini generali

*Qualsiasi affermazione deve essere "almeno" logicamente verosimile ma **non deve essere dimostrata secondo il metodo scientifico***

Esemplificazioni: descrizione di una o più realizzazioni pratiche della soluzione

*Solo l'esemplificazione deve essere descritta in modo da **essere riprodotta da un ipotetico "esperto del settore"***

Rivendicazioni: definizioni in termini legali degli oggetti per cui si richiede l'esclusiva di sfruttamento economico

PUBBLICAZIONE

Abstract

Introduzione: contiene l'enunciazione del **problema scientifico** e lo stato dell'arte

Descrizione del lavoro svolto: contiene i **dettagli sperimentali** e/o del calcolo ed **enunciazione dei risultati** ottenuti

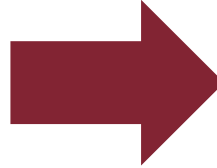
*Qualsiasi affermazione deve essere rigorosamente **dimostrabile secondo il metodo scientifico** e descritta in modo da **essere riprodotta da altri***

Discussione: collocazione della nuova conoscenza nel contesto del problema scientifico

Bibliografia

Brevetto: strumento atto alla diffusione tecnologica

Brevetto



Strumento atto a
diffondere ed a trasferire
tecnologia e ricerca
scientifica

Il brevetto non inficia in alcun modo la diffusione della tecnologia, al contrario brevettare contribuisce a trasferire tecnologicamente le informazioni riportate nel documento brevettuale.

Dopo il diciottesimo mese dalla data di deposito della privativa, l'invenzione sarà resa ufficialmente pubblica e rispettando uno dei requisiti previsti per legge per la brevettazione (CPI), ovvero la sufficiente descrizione, dovrebbe essere compreso nella sua interezza per andare oltre ciò che è stato protetto e divulgato.

Diritto d'Autore

Il diritto d'autore sorge con la creazione dell'opera -> la legge 633/1941

A differenza di quanto accade con i brevetti o con i marchi **non è quindi necessario alcun tipo di deposito** per ottenere il diritto, essendo sufficiente dimostrare di esserne gli autori e di avere creato l'opera prima di altri.

A questo fine, proprio per facilitare la prova da offrire in merito **alla paternità di un'opera**, è consigliabile effettuare un deposito dell'opera presso un ente che ne certifichi la data



In Italia questo ruolo è assunto essenzialmente dalla SIAE presso la quale possono essere depositate una serie di opere, anche inedite.

La SIAE rilascia un'attestazione di avvenuto deposito nella quale viene assegnato **un numero ed una data di deposito ma non effettua alcun controllo sul contenuto di quanto viene depositato.**

Pertanto se si procede a depositare presso la SIAE un'opera che non sia proteggibile ai sensi della Legge sul diritto d'Autore, con il deposito non si acquisterà alcun diritto neppure nel caso in cui il deposito venga accettato dalla SIAE.

I diritti conferiti all'autore dalla legge si distinguono in due grandi categorie:

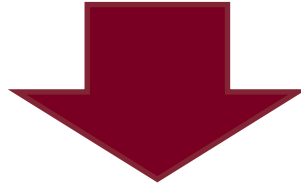
- Diritti di utilizzazione economica;
- Diritti morali.

Durata del diritto di autore:

Il diritto di utilizzazione economica dell'opera dura per tutta la vita dell'autore e fino a settanta anni dopo la sua morte (art. 25 LA).

Tesi di dottorato: Diritto d'Autore o Brevetto

Una tesi di dottorato in quanto opera e creazione di un autore, può indubbiamente essere tutelata con il diritto di Autore. Laddove contenesse delle informazioni possibilmente sottoponibili a brevettazione:



L'embargo è un periodo di tempo durante il quale la tesi archiviata in un deposito istituzionale risulta secretata ed accessibile solo per la parte dei metadati

(il periodo di tempo può variare fra i 6 e i 12 mesi o in casi eccezionali per un periodo massimo di tre anni).

Il dottorando ha il diritto di chiedere un periodo di embargo sull'accessibilità della propria opera di produzione intellettuale

purché la richiesta sia debitamente motivata e giustificata.

E' corretto sottolineare che anche la sola discussione orale a porte chiuse della tesi rende la stessa non più brevettabile in quanto resa pubblica in qualche modo. Non è quindi tanto il deposito ad accesso aperto della versione digitale di una tesi di dottorato a impedire la brevettabilità di una ricerca, bensì la sua presentazione orale in sede di discussione. Si ricorda quindi che la richiesta di brevetto deve essere obbligatoriamente effettuata prima della discussione della tesi in quanto la discussione pubblica a porte aperte equivale ad una pubblicazione.

Diritto d'Autore: opere tutelabili

- **Opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose**, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- **Opere e le composizioni musicali**, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- **Opere coreografiche e pantomimiche**, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- **Disegni e le opere dell'architettura**;
- **Opere dell'arte cinematografica**, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
- **Opere fotografiche** e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia;
- **Programmi per elaboratore**, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore;
- **Banche di dati** intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.
- Sono protette anche le elaborazioni di carattere creativo di un'opera come le traduzioni , le modifiche, le aggiunte, gli adattamenti, le trasformazioni.

Ricerca di anteriorità

- Che cos'è una Ricerca di Anteriorità (o ricerca di tecnica nota);
- Importanza dello svolgimento di una ricerca brevettuale prima del deposito di una domanda di brevetto;
- Correlazione con i requisiti di attività inventiva e di novità, richiesti da un brevetto;
- Limiti insiti in una ricerca brevettuale;
- L'importanza strategica che la stessa può assumere per la stesura di un documento brevettuale.

Per tale ragione, da febbraio 2020, l'**Ufficio Brevetti Sapienza** offre un servizio volto alla consultazione di una banca dati internazionale privata brevettuale a pagamento, per aiutare gli inventori a comprendere preventivamente se ci siano o meno i presupposti per procedere con il deposito di una domanda di brevetto o meno.

DERWENT INNOVATION

- Che cos'è Derwent Innovation;
- Che strumenti offre e che potenzialità ha;
- Come avviene la consultazione in Sapienza.

Le fasi del procedimento di brevettazione

Interne....

- Domanda di nuova invenzione
 - Descrizione
 - Cessione dei diritti patrimoniali
 - Correlazione
 - Riservatezza
 - Accordo di contitolarità
- Valutazione della Commissione Tecnica Brevetti
- Affidamento dell'incarico a mandatario

...ed esterne

- **Redazione e deposito della domanda:** occorre procedere - in seguito alla redazione della domanda - al deposito della stessa presso l'Ufficio brevetti desiderato (UIBM o Camera di Commercio);
- **Esame formale:** l'Ufficio brevetti verifica che la domanda sia corretta da un punto di vista formale - in particolare che sia presente la documentazione prescritta - e che siano stati versati gli importi richiesti (ad es. tassa di richiesta);

La domanda di brevetto

La **domanda di brevetto** ha molte **funzioni**:

- fornisce dati sull'inventore, sul titolare del brevetto ed altre informazioni legali;
- descrive la natura dell'invenzione, fornendo le istruzioni su come attuarla;
- determina l'ambito di protezione del brevetto.

Ma la possibilità di difendere efficacemente un brevetto dipende, in secondo luogo, dal modo in cui l'invenzione viene descritta negli allegati tecnici della domanda di brevetto: oltre alla descrizione completa del ritrovato, occorre redigere un documento contenente le "rivendicazioni", in cui vengono specificati gli aspetti originali e inventivi del ritrovato per i quali si rivendica l'esclusiva e che definiscono l'ambito di tutela del brevetto.

Una descrizione e delle rivendicazioni redatte in maniera inadeguata, possono pregiudicare l'estensione della tutela, o persino causare la nullità del brevetto.

....continua _ La domanda di brevetto

Le domande di brevetto sono strutturate in modo simile in tutto il mondo e sono composte, in linea generale, da:

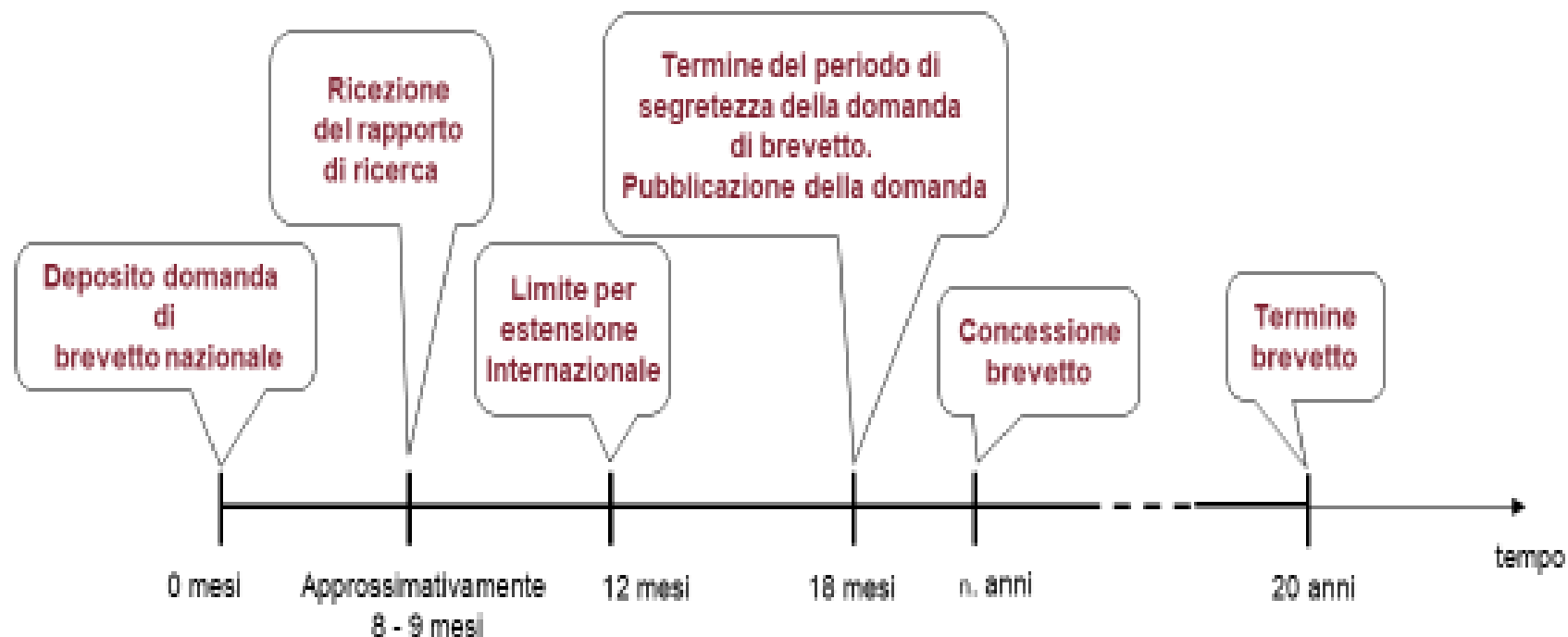
- un riassunto
- una descrizione
- una o più rivendicazioni
- disegni (se necessari).

Occorre poi entrare nei particolari costruttivi e di funzionamento dell'oggetto spiegando

- *come è fatto,*
- *perché è stato così realizzato,*
- *i vantaggi di tale costruzione, se ve ne sono.*

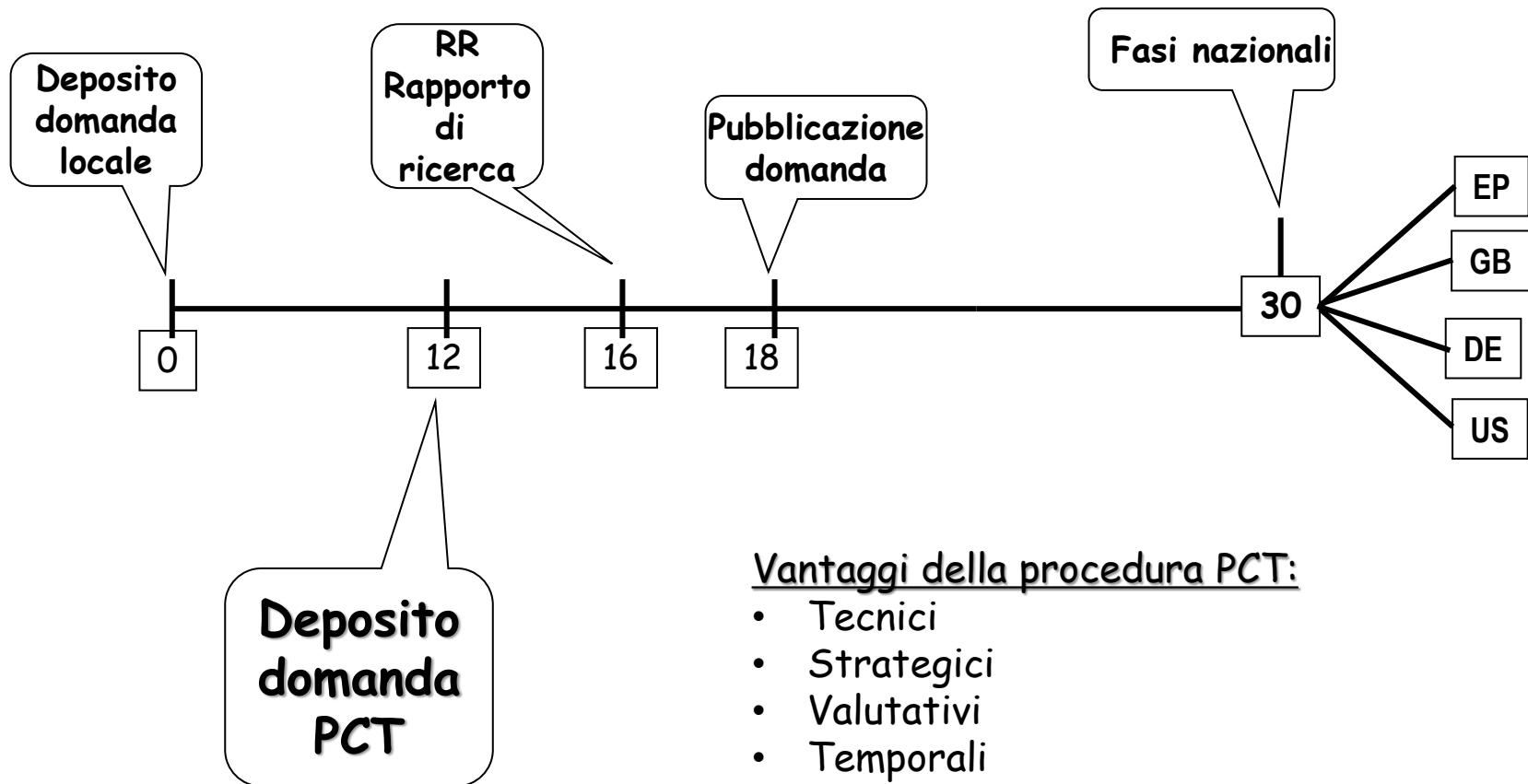
Il Brevetto: procedura italiana

Vita del brevetto



Il Brevetto: procedura internazionale PCT

La domanda di brevetto Internazionale (PCT)



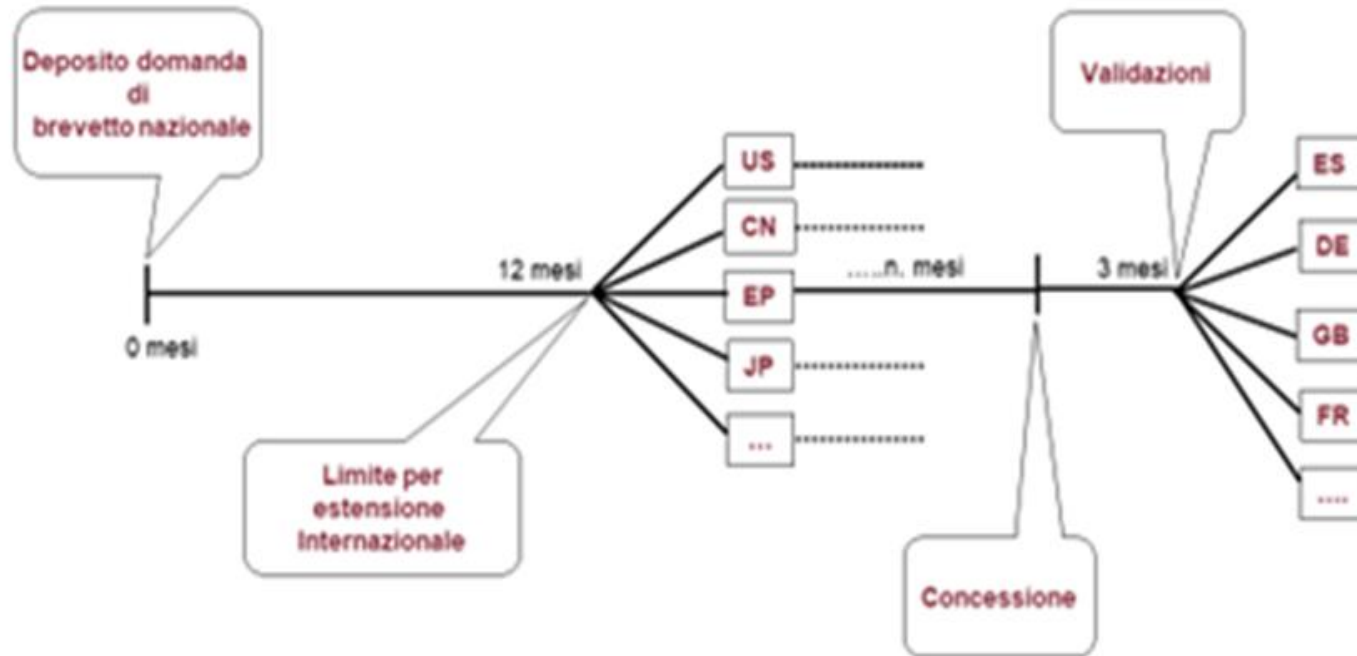
...continua _ Il Brevetto: procedura internazionale PCT

PCT Contracting States and Two-letter Codes (153 on 1 May 2020)



Il Brevetto: Brevetto Europeo EP

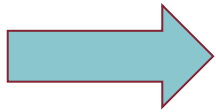
Percorso internazionale EP



Vantaggi del Brevetto Europeo:

- Tecnici
- Strategici
- Valutativi
- Temporal

Settore Brevetti e Trasferimento Tecnologico



Tutela e valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria



- ✓ Valutazione delle **istanze di brevettazione** ed individuazione della tutela più idonea al "trovato";
- ✓ Gestione, monitoraggio e valutazione del **portafoglio brevetti di Ateneo**;
- ✓ **Promozione della cultura della proprietà intellettuale** fornendo informazioni sulla **normativa** in materia di marchi e brevetti nonché sulle relative modalità di deposito e iter brevettuale in Italia e all'estero, anche mediante il Patent Information Point (P.I.P.);
- ✓ **Ricerche brevettuali** sullo stato della tecnica anteriore volte alla verifica della novità delle invenzioni e monitoraggio degli sviluppi industriali in determinati campi applicativi attraverso il ricorso a banche date specializzate;
- ✓ Gestione e supporto delle procedure di deposito di una domanda di brevetto nazionale ed internazionale anche mediante ricorso a **procedure di outsourcing**;
- ✓ Messa a punto di **accordi per la gestione, l'utilizzo e lo sfruttamento patrimoniale** di un brevetto nei casi di co-titolarità;
- ✓ Gestione dell'apposita **banca dati e delle pagine web** del settore brevetti;
- ✓ Supporto amministrativo ed organizzativo alla **Commissione Tecnica Brevetti**.

....continua _ Settore Brevetti e Trasferimento Tecnologico

...le attività del TTO

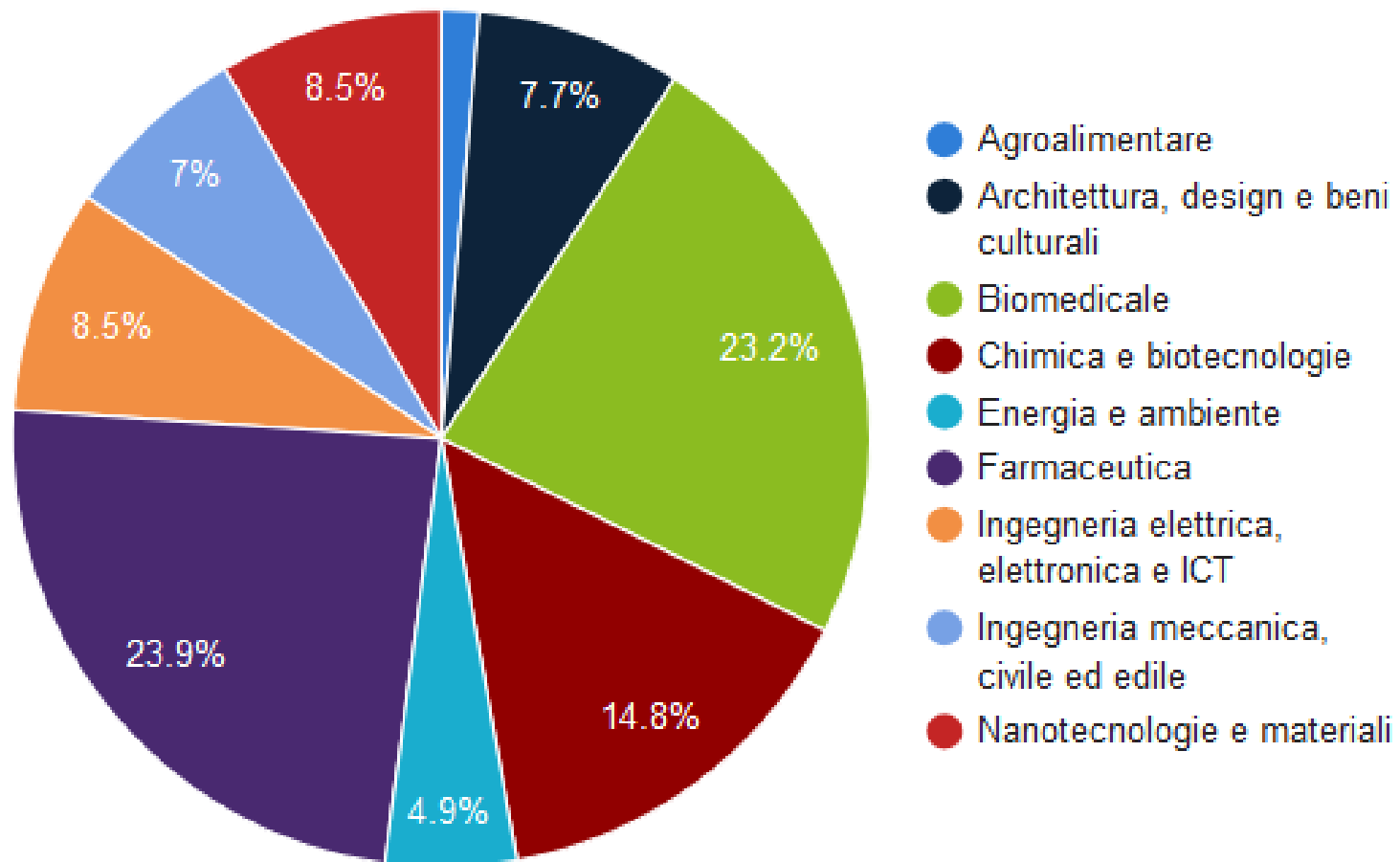
- ✓ attività di identificazione di tematiche di ricerca applicata/partners industriali
- ✓ negoziazione di contratti e gestione della PI (licenze, cessioni, contratti di ricerca commissionata/collaborativa, ecc.)
- ✓ supporto tecnico nella definizione dei contratti e gestione della PI
- ✓ ricerca di partner per lo sfruttamento commerciale dei brevetti
- ✓ promozione e partecipazione a iniziative in materia di innovazione e trasferimento



Inoltre...

- ✓ Aumentare la consapevolezza sul tema della tutela della PI e promuoverne la cultura
- ✓ Rafforzare la strategia di Ateneo in materia di catena del valore derivante dalla ricerca,
- ✓ Fornitura di servizi di consulenza su qualsiasi problema relativo a
- ✓ Attività di formazione

Il Portafoglio Brevetti della Sapienza



Fonte: pagina Ufficio Brevetti dell'Ateneo. Aggiornata in Real time.

**GRAZIE A TUTTI
PER L'ATTENZIONE**

Ing. Beatrice Calabrese

Dott.ssa Paola Ciaccia

Settore Brevetti e Trasferimento Tecnologico

u_brevetti@uniroma1.it